



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso al Consiglio di Stato della Regione Puglia Bari -
Costituzione in giudizio.**

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 15 (quindici) del mese di marzo, alle ore 09.30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ (a.g.)

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 157 del 25/maggio/1995 la Commissione Amministratrice decideva di adire il T.A.R. Puglia avverso la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 820 del 27/03/95 avente ad oggetto "Determinazione, liquidazione ed erogazione degli acconti relativi al trimestre Gennaio-Marzo/1995", intesa ad ottenerne la sospensiva nella parte in cui vengono addebitati all'AMAT gli interessi delle somme corrisposte alla stessa per il solo errore della Regione Puglia;
- Dato atto che il T.A.R. - Sezione di Lecce - con Ordinanza n° 1793/95 del 13/12/95 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento sopra citato n° 820/95, limitatamente alla pretesa dell'Amministrazione Regionale agli interessi;
- Atteso che la Regione Puglia ha promosso ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso detta decisione;
- Ritenuto doversi costituire in giudizio affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Piero G. Rellava;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dalla Regione Puglia per l'annullamento dell'Ordinanza emessa dal T.A.R. di Lecce, in narrativa specificata, affidando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Piero G. Rellava;
- di prevedere a favore del legale incaricato un acconto per fondo spese di £ 2.000.000, oltre a IVA e CAP;
- di porre la presuntiva spesa di £ 7.000.000, oltre a IVA e CAP, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **15 MAR. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)
IL DIRETTORE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 20/marzo/1996

Prot. n° : Dir/.....555/96

21-3-96
MUNI. C. PALAZZATA
M

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 77 - 79 - 80.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 20/marzo/1996

Prot. n° : Dir./...548/96...

Preg/mo
Avv. Piero G. Rellava
Via Ciro Giovinazzi, 30

TARANTO

Comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, con deliberazione n° 79, che alleghiamo in copia, ha deciso di costituirsi in giudizio avverso il ricorso al Consiglio di Stato promosso dalla Regione Puglia di Bari per l'annullamento dell'Ordinanza di sospensiva emessa dal T.A.R. di Lecce, affidando alla S.V. l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T.-

Ciò premesso trasmettiamo la sotto elencata documentazione per le conseguenziali determinazioni di competenza della S.V.:

- Copia deliberazione n° 79 del 15/03/1996;
- Ricorso al Consiglio di Stato della Regione Puglia;
- Foglio uso bollo firmato a margine per il mandato di difesa;
- Copia deliberazione G.R.P. n° 820/95;
- Copia deliberazione G.R.P. n° 6306/93;
- Copia deliberazione G.R.P. n° 7982/94;
- Copia deliberazione G.R.P. n° 1165/95;
- Copia ricorso al T.A.R. avverso la deliberazione G.R.P. n° 820/95;
- Copia controricorso presentato dalla G.R.P.;
- Copia Ordinanza emessa dal TAR di Lecce in data 13/12/95.

Per ogni e qualsiasi chiarimento in merito alla questione de qua, la S.V. potrà rivolgersi al ns/ Ufficio Legale, avv. Olimpia Cimaglia, tel. n° 73.56.214.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

157/95

Studio Legale

Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci

Dott. Giampiero Sciusco

7 MAR. 1996

Taranto, 1 marzo 1996

N. 2549 di Prot.

Segretario C.A. ←
Legale P.C.

Ill.mo Sig.
Direttore di Esercizio
A.M.A.T.
via C. Battisti n. 657
T A R A N T O

notificato fuori
termini
Lecce

Oggetto: controversia A.M.A.T. c/ Regione Puglia.

Invio copia notificatami -nel domicilio eletto in Lecce- in data 26.2.1996 del ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalla Regione Puglia per l'annullamento dell'ordinanza del TART Puglia, Lecce, sez. II, n. 1793/95 relativa alla controversia in oggetto. Tanto affinché possiate assumere le vostre determinazioni in ordine all'eventuale difesa dell'Azienda.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento ed invio distinti saluti.

Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci



All.: c.s.

Prof. Avv. Aldo LOIODICE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Nicolai, 29 - Tel. 080/5219187 - 5219583
70122 BARI

URGENTE

COPIA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

ROMA

RICORSO IN APPELLO

della REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore

della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dal prof.avv. Aldo

Loiodice e presso di questi elettivamente domiciliata in Roma alla

Via Ombrone n.12, pal. b, come da mandato a margine del presente

atto,

contro

A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Trasporti Taranto, in persona del

legale rappresentante pro-tempore

per l'annullamento

dell'ordinanza del TAR Puglia, 2^a Sezione di Lecce, n.1793/95,

adottata nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 1995 e notificata

il 27 dicembre 1995.

PREMESSE IN FATTO

L'AMAT ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della

delibera della G.R. n. 820 del 27 marzo 1995 di liquidazione ed

erogazione degli acconti relativi al trimestre gennaio/marzo 1995

alle aziende di pubblico trasporto locale, limitatamente alla parte in

cui dispone la volturazione in favore della Tesoreria Regionale della

somma di £. 530.869.440 quali interessi maturati sulla somma di £.

7.710.135.000, indebitamente corrisposta alla stessa all'AMAT di

Taranto; nonché delle deliberazioni di Giunta Regionale n.6306 del

30.12.1993, n.7982 del 22.11.1994, n.1165 del 31.3.1995.



Cont. 11074/95/FE
REGIONE PUGLIA

Delego a rappresentare e difen
dere la Regione Puglia nel pr
sente giudizio

L'Avv. ALBO

LOIODICE

conferendogli ogni più ampia f.

coltà di legge ed eleggendo c.

micilio presso il suo studio

ROMA - VIA OMBRONE

Via 14/2/95

PRESIDENTE



Per autentica di firma,

Avv. Carlo Loiodice

Il TAR Puglia, 2^a Sezione di Lecce, ha, con ordinanza n. 1793/95, sospeso gli atti impugnati con la seguente motivazione:

"considerato che trattasi di indebito oggettivo e che pertanto gli interessi decorrono solo a far data dalla relativa domanda di restituzione (a meno che l'accipiens non sia in mala fede)".

Avverso la suddetta ordinanza, perché ingiusta, la Regione Puglia propone il presente appello per chiederne l'annullamento per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

Una semplice ricostruzione dei fatti si rende necessaria al fine di dimostrare l'erroneità di quanto assunto dal giudice di primo grado, nonché l'inammissibilità del ricorso proposto dall'AMAT.

1) SULL'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO DI PRIMO GRADO.

Con delibera n.6306 del 30 dicembre 1993, la Giunta Regionale aveva disposto le liquidazioni a parziale copertura di quanto spettante alle aziende di pubblico trasporto locale per contributi pregressi di esercizio a tutto il 31 dicembre 1989, ai sensi delle LL.RR. nn. 13/1982 e 11/1990.

Di detto provvedimento fu destinataria anche l'azienda AMAT, a cui venne disposto di liquidare la somma di £. 7.710.135.000 in deconto del saldo contributo di esercizio 1989, quantificato in £. 10.399.606.000 con la deliberazione di G.R. n.3006 del 1991.

Con nota del 16 febbraio 1994 prot.n. 26/752 fu notificata all'AMAT la delibera di G.R. n.6306/93.

La somma di £. 7.710.135.000 fu posta in pagamento con i mandati n. 1807/1994 e n. 1931/1994, ciascuno dei quali di importo pari a £. 3.855.067.500 ed incassati dall'AMAT rispettivamente il 31 marzo 1994 ed il 22 aprile 1994.

Ciò malgrado per il conseguimento del saldo contributivo del 1989, dell'importo di £. 10.399.606.000, la stessa AMAT avesse, nel 1991, attivato procedimento monitorio contro la Regione. Il procedimento monitorio si era concluso con ordinanza di assegnazione presso il tesoriere regionale del 27/10/1993, in virtù della quale l'AMAT ebbe a conseguire l'intera somma di £.10.399.606.000, oltre accessori per complessive £. 2.781.976.000.

Resasi conto dell'indebita corresponsione della somma di £.7.710.135.000 all'AMAT, la Regione Puglia, con delibera di G.R. n.667 del 27/2/1995, non impugnata, ha disposto che la somma di £.2.307.461.000, già liquidata all'AMAT con la delibera n.7338/94 in conto del contributo di esercizio 1989 fosse volturata a favore del tesoriere regionale terzo pignorato, con titolo di spesa da commutare in accreditamento; che lo stesso vincolo di volturazione a favore del tesoriere regionale fosse posto sulle somme a qualsiasi titolo dovute e debende all'Azienda AMAT di Taranto fino a concorrenza dell'importo di £.7.710.135.000, nonchè che sulla suddetta somma dovevano essere posti, a carico dell'AMAT, gli interessi al tasso legale a far tempo dalle date di esazione dei mandati di pagamento n.1807/94 e n.1931/94.

Tale delibera n.667 del 27/2/95 è rimasta inoppugnata dall'AMAT e poichè, come è evidente, i successivi atti adottati dalla G.R. sono mere conseguenze delle determinazioni assunte con la delibera n.667/95, il ricorso deve considerarsi inammissibile. Infatti l'eventuale annullamento degli atti impugnati non farebbe venir meno gli effetti prodotti dalla delibera n.667/95 con cui è stato disposto di richiedere all'AMAT gli interessi legali dalla data di esazione dei mandati di pagamento e di porre vincolo di volturazione in favore del tesoriere regionale, terzo pignorato, sulla somma di £.2.307.461.000 (già liquidata all'AMAT con la delibera n.7338/94) e su qualsiasi ulteriore somma dovuta o debenda fino a concorrenza dell'importo di £.7.710.135.000.

2) SULL'ERRONEITA' DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.

Il TAR Puglia, 2^a Sezione di Lecce, ha accolto la misura cautelare sulla considerazione che "trattasi di indebito oggettivo e che pertanto gli interessi decorrono solo a far data dalla relativa domanda di restituzione (a meno che l'accipiens non sia in malafede)".

Nella fattispecie in esame è indubbio che l'AMAT fosse perfettamente a conoscenza del fatto di aver percepito per ben due volte, per un medesimo titolo, la somma di £.7.710.135.000.

Infatti la delibera n.6306/93 era stata notificata all'AMAT di Taranto in data 16/2/1994 con nota dell'Assessorato ai Trasporti prot.n.26/752.



Tale nota, quindi, è pervenuta all'AMAT prima dell'erogazione dei due mandati n.1807/94 e n.1931/94 e successivamente al 27 ottobre 1993, data di adozione dell'ordinanza con cui si è concluso il procedimento monitorio dalla stessa azienda avviato..



Nè d'altro canto può affermarsi che l'AMAT fosse stata indotta in dubbio dall'intestazione della delibera n.6306/93.

Infatti la suddetta delibera, nella parte in fatto richiama espressamente la deliberazione di G.R. n.3006/91, notificata all'AMAT con nota raccomandata dell'Assessorato ai Trasporti prot. n.27/3861 del 25/7/91.

La delibera n.3006/91, come è pertanto noto alla ricorrente di primo grado, ha provveduto alle quantificazioni dei contributi definitivi alle aziende di pubblico trasporto locale attinenti al 1989. Inoltre il tabulato allegato alla delibera n.6306/93 ha espressamente quantificato in £.10.399.606.000 l'importo spettante all'AMAT quale contributo di esercizio a congruaglio per l'anno 1989.

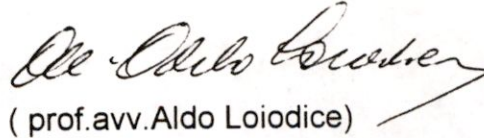
L'AMAT di Taranto, quindi, era pienamente consapevole di aver percepito per ben due volte ed allo stesso titolo la somma di £.7.710.135.000 e il suo comportamento silente in ordine all'erogazione dei due mandati di pagamento n.1807/94 e 1931/94, nonché il successivo loro incasso, non può certo ascriversi a buona fede.

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento del presente ricorso in appello e l'annullamento dell'ordinanza del TAR Puglia, 2^a sezione di Lecce,

n.1793/95, con ogni altra conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari dei due gradi di giudizio.

Bari-Roma, 23 febbraio 1996.


(prof.avv.Aldo Loiodice)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di parte io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Lecce ho notificato l'antescritto ricorso in appello all'AMAT - Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa al procuratore e domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado dott.proc. Maria Cristina Lenoci, recandomi nel domicilio eletto in Lecce alla via Templari n.15 (studio avv.Francesco Baldassarre) ed ivi consegnandone copia conforme a

mani di *Enrico Ruffini Baldassarre* e *Francesco Baldassarre* e *Cristina Lenoci* in *data 26.2.1996*

VITTORIA CRISANTI
ASSISTENTE UNEP
CORTE D'APPELLO - LECCE

24 GEN. 1996

PRESIDENTE
DIRETTORE
DR. CIMAGLIA
Δ ME

1010 di Prot.



[Handwritten signature]

Studio Legale
Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci
Dott. Giampiero Sciusco

Taranto, 18 gennaio 1996

Ill.mo Sig.
Presidente
Commissione Amministratrice
A.M.A.T.
via C. Battisti n. 657
T A R A N T O

Oggetto: ricorso al TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 2069/95 c/ Regione Puglia.

Le invio in allegato fotocopia dell'Ordinanza n. 1793/95, resa nella C.C. del 13.12.1995, che ho già provveduto a notificare all'Amministrazione resistente, con la quale il TAR, favorevolmente per l'Azienda, ha accolto la istanza di sospensiva relativa al ricorso in oggetto.

Distinti saluti.

Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci

[Handwritten signature]

All.: c.s.

e nei confronti

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

- della deliberazione G.R. N. 320 del 27/3/1985 nella parte in cui l'Ente dispone la volturazione in favore della Tesoreria reg. le delle somme di $\text{L. } 530.863.440$ quali interessi maturati sulle somme di $\text{L. } 7.410.135.000$ indebitamente corrisposti all'ucente, nonché di ogni atto connesso presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la deliberazione G.R. N. 5306 del 30/12/83 la deliberazione G.R. N. 7982 del 22/11/84 e la deliberazione N. 1155 del 31/3/85 -



Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione de i provvedi-

ment, impugnati, presentata in via incidentale da ^{per} ricor-
renti.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Amm. ne intimato

Udito il relatore,

Dot. Pisco

e uditi, altresì per le parti gli Avv. Li Fenei e

Vantaggiato, quest'ultimo in sostituzione
dell' Avv. Loiodice.

Considerato che Trattasi di indebito oggettivo e che
pertanto gli interessi decorrono solo a far data
dalla relativa domanda di restituzione (e
meno che l'accepient non sia in mala fede).

RITENUTO che — sussistono i danni gravi ed irreparabili ri-

chiesti dal citato art. 21, ultimo comma, della Legge 1971, n. 1034

POSTE ITALIANE

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Accettazione RACCOMANDATA

È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate. L'Ente non ne risponde

RICEVUTA

Compilare, a cura del mittente, a macchina o in carattere stampatello

DESTINATARIO	VIAPIAZZA	C.A.P.	COMUNE	N. CIV.	PROV.
<i>Regione Puglia</i>					
MITTENTE	VIAPIAZZA	C.A.P.	COMUNE	N. CIV.	PROV.
<i>Av. Lecce</i>					

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
 Contrassegnare la casella interessata

☐ Espresso ☐ Via aerea ☐ A.R. (in cifre)

☐ Assegno L.

IPZS - S.

N. 52812 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 3080 il 27-12-95 19

del repertorio dall'ufficio postale di LECCE 2 diretta al Sig. Regione Puglia - Estremo Reparto 212-7

CONSEGNA DEL PIEGO A DOMICILIO Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il - 2 GEN. 1996 Sbarrare la casella appropriata e completare: ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☒ Al servizio del destinatario (6) ☐ Portiere dello stabile (7) ☐ Delegato dal direttore del (8) ☐ Delegato dal comandante del corpo (reparto) (firma del destinatario o della persona delegata) ☐ analfabeta ☐ impossibilitato a firmare ☐ ritirato il piego firmando il solo registro di consegna (data e firma dell'addetto al recapito)	MANCATA CONSEGNA DEL PIEGO A DOMICILIO Sbarrare la casella appropriata e completare: PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del piego ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) ☐ del piego ☐ di firmare il registro di consegna (9) ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e ☐ mancanza ☐ inidoneità delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO ☐ PIEGO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO sottoscrizione data _____ dell'addetto al recapito firma _____	RITIRO IN UFFICIO DEL PIEGO NON RECAPITATO data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bollo dell'ufficio distributore
--	---	---

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale
 (2) Di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata
 (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio
 (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
 (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco o, per persona che conviva col destinatario «more uxorio», convivente addetta alla casa
 (6) Segretario, dipendente
 (7) Via, piazza, corso
 (8) Carcere, istituto, casa riposo, stabilimento
 (9) Equivale al rifiuto che quindi non viene
 (10) Vedi precedenti note (7) (8)
 (11) L'adempimento è soltanto nel caso di recapito al primo ind.

17 MAG. 1996

5018 di Prot.

Studio Legale

Avv. PIERO G. RELLEVA
REVISORE CONTABILE

74100 TARANTO - VIA CIRO GIOVINAZZI, 30
TEL. (099) 4590.181 / 4590.281
TELECOPIER (099) 4527.746

00192 ROMA - LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9
TEL. (06) 6643.20.60
TELECOPIER (06) 3214.483

Taranto, 13.5.1996 - telefax

Gent.mo Signor Avv. Arturo Masi
Presidente A.M.A.T.

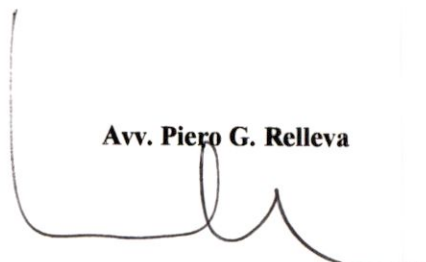


Oggetto: A.M.A.T. / Regione Puglia (delib. d'incarico C.A. n.79 del 15.3.1996).

Facendo seguito alla precedente corrispondenza, trasmetto copia della ordinanza del Consiglio di Stato n.601 del 30.4.1996, IV Sezione, con la quale è stato accolto l'appello proposto dalla Regione Puglia.

Con i migliori saluti.

Avv. Piero G. Rellava





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

Registro Ordinanza: / 601/96
Registro Generale: 1797/96
Registro Sezione: /

composto dai Signori:

Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Lucio Venturini
Cons. Stefano Baccarini
Cons. Pier Giorgio Trovato
Cons. Gianpiero Paolo Cirillo Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 30 Aprile 1996 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

id

Visto l'appello proposto da:

REGIONE PUGLIA

rappresentato e difeso da:

Avv. ALDO LOIODICE

con domicilio eletto in Roma

VIA OMBRONE 12 PAL. B

ALDO LOIODICE

contro

AMAT - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO
rappresentato e difeso da:

Avv. PIERO G. RELLEVA

con domicilio eletto in Roma

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9

presso

GIAN MARCO GREZ

per l'annullamento dell'ordinanza del *TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE II n. 1793/1995*, resa tra le parti, concernente *LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE ACCONTI*;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AMAT - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO;

Udito il relatore Cons. Gianpiero Paolo Cirillo e uditi altresì per le parti gli avv. ti Lorusso, delegato da Loiodice e Rellava;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dall'ultimo comma del citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero 1797/96) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 30 Aprile 1996

Il

SEZIONE IV

IL PRESIDENTE
Roberto Innocenti

L'ESTENSORE
Enrico

IL SEGRETARIO
Amelio Granico

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 1797/96) è stata
trasmissa al *1a Regione Puglia -*
..... a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma *2 MAG 1996*

IL SEGRETARIO
Vincenzo G. L. N.

14 MAG. 1996

■ 4887 di Prot.

Avv. PIERO G. RELLEVA
REVISORE CONTABILE

Studio Legale

74100 TARANTO - VIA CIRO GIOVINAZZI, 30
TEL. (099) 4590.181 / 4590.281
TELECOPIER (099) 4527.746

00192 ROMA - LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9
TEL. (06) 8643.20.60
TELECOPIER (06) 3214.483

Taranto, 13.5.1996 - telefax

Gent.mo Signor Avv. Arturo Masi
Presidente A.M.A.T.



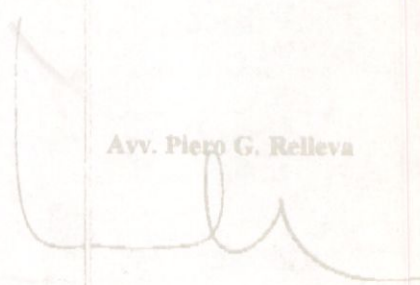
- Di. amm.
- Legale - Stenoc


Oggetto: A.M.A.T. / Regione Puglia (delib. d'incarico C.A. n. 79 del 15.1.1996)

Facendo seguito alla precedente corrispondenza, trasmetto copia della ordinanza del Consiglio di Stato n. 601 del 30.4.1996, IV Sezione, con la quale è stato accolto l'appello proposto dalla Regione Puglia.

Con i migliori saluti.

Avv. Piero G. Rellava



2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

Registro Ordinanza: / 601/96
Registro Generale: 1797/96
Registro Sezione: /

composto dai Signori:

Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Lucio Venturini
Cons. Stefano Baccarini
Cons. Pier Giorgio Trovato
Cons. Gianpiero Paolo Cirillo Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 30 Aprile 1996

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,

id

Visto l'appello proposto da:

REGIONE PUGLIA

rappresentato e difeso da:

Avv. ALDO LOIODICE

con domicilio eletto in Roma

VIA OMBRONE 12 PAL. B

ALDO LOIODICE

contro

AMAT - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO
rappresentato e difeso da:

Avv. PIERO G. RELLEVA

con domicilio eletto in Roma

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9

presso

GIAN MARCO GREZ

per l'annullamento dell'ordinanza del *TAR PUGLIA - LECCE SEZIONE II n. 1793/1995*, resa tra le parti, concernente *LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE ACCONTI*;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AMAT - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO;

Udito il relatore Cons. Gianpiero Paolo Cirillo e uditi altresì per le parti gli avv. ti Lorusso, delegato da Loiodice, e Relleva,

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dall'ultimo comma del citato art. 21;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero 1797/96) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 30 Aprile 1996

Idu

SEZIONE IV
IL PRESIDENTE

Raffaele Iannotta

L'ESTENSORE

IL SEGRETARIO

Giulio Gravino

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 1797/96) è stata
trasmissa al *1^a Regione Puglia*

..... a norma dell'art. 87 del

Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma *14* ~~14~~ *1996*

IL SEGRETARIO

Vincenzo Di Filippo
